

Indice

Glossario	1
Sezione 1 - Condizioni Generali	5
Art. 1.1 - Oggetto del contratto	5
Art. 1.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	5
Art. 1.3 - Conclusioni e entrata in vigore del contratto, modifiche e variazioni contrattuali	6
Art. 1.4 - Beneficiari	6
Art. 1.5 - Cessione, pegno e vincolo	6
Art. 1.6 - Liquidazione delle prestazioni del contratto e prescrizione	7
Art. 1.7 - Diritto di recesso dal contratto e revoca della proposta	7
Art. 1.8 - Tasse e imposte	7
Art. 1.9 - Legge applicabile e Foro competente	8
Sezione 2 - Condizioni Contrattuali	8
Art. 2.1 - Durata del Contratto	8
Art. 2.2 - Premi e modalità di pagamento	8
Art. 2.3 - Prestazione in caso di vita	8
Art. 2.4 - Prestazione in caso di morte	9
Art. 2.5 - Gestione Separata - Rivalutazione	9
Art. 2.6 - Costi gravanti sui premi	9
Art. 2.7 - Costi gravanti sulla Gestione Separata	9
Art. 2.8 - Riscatto	9
Art. 2.9 - Opzioni contrattuali	10
Art. 2.9.1 - Opzioni in corso di contratto	10
Art. 2.9.2 - Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza) ..	10
Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali	1
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative	1
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing	2

Double Prestige

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Codice tariffa DP11

Edizione II - gennaio 2020

Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene eventualmente emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

Capitale rivalutato, capitale assicurato

Il capitale rivalutato è pari alla somma dei premi versati nella Gestione Separata, netti dei costi, diminuiti di eventuali riscatti parziali e aumentati degli interessi calcolati secondo le modalità di rivalutazione previste dal contratto.

Capitale in caso di decesso

Importo pagato al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.

Compagnia

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto (o polizza)

Il presente Contratto di assicurazione sulla vita. La polizza fornisce la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale di assicurazione con la Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Data di Decorrenza e perfezionamento del Contratto

È la data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti.

Data di Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del Contratto.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Garanzie Complementari

Garanzie di puro rischio eventualmente abbinata alla Garanzia Principale.

Gestione Separata

Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. La rivalutazione delle prestazioni assicurate è determinata in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione separata.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.

Premio (versamento) aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio Investito, Premio netto

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'investimento nella Gestione Separata.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società eroga al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.

Proposta di Assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. È soggetto all'approvazione della Compagnia.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della Gestione stessa.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Set Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- KID (Key Information Document);
- DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo vita IBIP;
- Condizioni di Assicurazione (comprendenti di Glossario, Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali);
- Modulo di proposta.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta d'imposta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

Double Prestige

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Codice tariffa DP11

Edizione II - gennaio 2020

Sezione 1 Condizioni di Assicurazione

Art. 1.1 - Oggetto del contratto

Double Prestige prevede la corresponsione ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la scadenza, se l'Assicurato sarà allora in vita, le rivalutazioni annuali maturate. Nel caso in cui il Contraente scelga l'opzione "capitalizzazione delle rivalutazioni annuali", le rivalutazioni annualmente maturate non vengono liquidate ma concorrono alla determinazione del capitale da corrispondere in caso di vita dell'Assicurato.

Art. 1.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

a) In caso di dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze.

La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

b) Ove non sussista dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;

L'impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti:

- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea;
- variazione degli estremi di c/c bancario.

In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l'invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero.

I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione

dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 1.3 - Conclusione e entrata in vigore del contratto, modifiche e variazioni contrattuali

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l'accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso. Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita. Inoltre la Compagnia, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'andamento demografico, dell'inflazione e di altre variabili di mercato.

Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo la Compagnia ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, ne darà preventiva comunicazione al Contraente indicando le modifiche che intende apportare. Qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari ai premi investiti nella gestione separata rivalutati senza applicazione dei Costi di Riscatto. Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

Art. 1.4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) Dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) Da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
- c) Dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 1.5 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1409 c.c.

Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal contratto, ovvero vincolare il contratto a favore di

terzi. La Compagnia effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente. La cessione avverrà all'esito dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica del cessionario ai fini della normativa antiriciclaggio.

Art. 1.6 - Liquidazioni delle prestazioni del contratto e prescrizione

Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
- b) a mezzo fax;
- c) a mezzo posta.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) certificato di morte;
- b) copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva – non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N°445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- c) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;
- d) copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
- e) coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
- f) se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l'Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA;
- g) informativa e consenso privacy.

La Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c., così come modificato dal DL. 179/2012.

Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di "Rapporti Dormienti").

Art. 1.7 - Diritto di recesso dal contratto e revoca della proposta

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito : AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio.

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

Art. 1.8 - Tasse e imposte

Oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell'Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo

utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.9 - Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Sezione 2 Condizioni Contrattuali

Art. 2.1 - Durata del Contratto

Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza. Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione.

Art. 2.2 - Premi e modalità di pagamento

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo minimo pari ad € 100.000 ed un massimo di € 5.000.000 e multipli di € 500. In qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può versare premi di carattere straordinario di importo minimo pari ad € 5.000 ed un massimo pari a € 5.000.000.

In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell'opzione "capitalizzazione delle rivalutazioni annuali" non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa. I premi e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia gli estremi del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare l'addebito, sempre previa autorizzazione. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l'invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile sul sito internet della compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

Art. 2.3 - Prestazione in caso di vita

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza del contratto e salvo esercizio dell'opzione di cui all'Art. 2.9.1, la Compagnia liquiderà gli interessi maturati nell'anno sui premi versati, al netto delle spese indicate all'Art. 2.6 e degli eventuali riscatti parziali, secondo le modalità di cui all'Art. 2.5. In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione.

La liquidazione delle somme è eseguita, al netto di un costo fisso di € 15, entro 20 giorni dalla data in cui ricorre il pagamento.

Alla scadenza del contratto, vivente l'Assicurato, sarà inoltre pagato un importo pari ai premi versati netti delle suddette spese e degli eventuali riscatti parziali (di seguito capitale assicurato). In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.

Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.

In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell'opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente, secondo le modalità di cui all'Art. 2.5. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato. In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le modalità di cui all'Art. 2.5 fino alla richiesta di liquidazione.

Art. 2.4 - Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l'ultimo anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 2.5.

Art. 2.5 - Gestione Separata - Rivalutazione

I premi netti versati dal Contraente confluiscono nella Gestione separata MPV12 che la Compagnia mette a disposizione per il presente contratto. Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito internet della Compagnia.

Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è pari alla differenza, se positiva, tra il tasso annuo di rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12 il secondo mese antecedente l'anniversario di polizza. La commissione di gestione indicata al successivo art. 2.7.

La Compagnia non garantisce un tasso di rendimento minimo.

Le rivalutazioni riconosciute al contratto non possono in nessun caso essere negative e sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale. Nel caso di esercizio dell'opzione "capitalizzazione delle rivalutazioni annuali", queste si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto a partire dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell'opzione, e fino alla ricezione della eventuale richiesta di revoca.

Art. 2.6 - Costi gravanti sui premi

Sul premio unico è trattenuta una spesa fissa pari ad € 100.

Art. 2.7 - Costi gravanti sulla Gestione Separata

Il contratto prevede una commissione variabile in funzione del capitale assicurato alla data di rivalutazione, come di seguito specificata:

- 1,30% per capitali inferiori a € 249.900;
- 1,15% per capitali uguali o superiori a € 249.900 e inferiori a € 499.900;
- 0,95% per capitali uguali o superiori a € 499.900 e inferiori a € 1.499.900;
- 0,75% per capitali uguali o superiori a € 1.499.900.

Art. 2.8 - Riscatto

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nella misura massima dell'80% dei premi versati, in qualsiasi momento della durata contrattuale. In caso di richiesta di esercizio o revoca dell'opzione "capitalizzazione delle rivalutazioni annuali", non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla richiesta stessa.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l'ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, con le modalità di cui al precedente Art. 2.5.

Sulle richieste di riscatto pervenute nei primi 3 anni di durata del contratto verrà applicato un costo, calcolato sul valore di riscatto come di seguito definita:

Annualità	Costo
1° Annualità	1,25%
2° Annualità	1,00%
3° Annualità	0,75%

La liquidazione del valore di riscatto determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta.

Per ulteriori informazioni sui valori di riscatto è possibile contattare lo Smart Center della Compagnia, (Numero verde 800231187, Numero dall'estero 0039 06 45202136, Modulo on line presente sul sito www.axa-mps.it, Pec: axampsvita@legalmail.it Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa-mps.it).

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita Spa e/o AXA MPS Financial Ltd, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Compagnie stesse, ovvero rivolte ai dipendenti dell'intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi precedentemente indicati.

Inoltre, nell'ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai clienti ovvero ai dipendenti dell'Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.

Art. 2.9 - Opzioni contrattuali

Art. 2.9.1 - Opzioni in corso di contratto

Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali

Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il Contraente ha facoltà di esercitare l'opzione "capitalizzazione delle rivalutazioni annuali". In tal caso le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente Art. 2.5, non sono liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquidare in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso.

Il Contraente ha facoltà di revocare l'opzione almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate.

Art. 2.9.2 - Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza)

Rendite

Su richiesta del Contraente da esercitare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la prestazione in caso di vita potrà essere convertita in una rendita vitalizia - non riscattabile nel corso dell'erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, o in alternativa, in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, il cui ammontare dipenderà dall'età raggiunta dall'Assicurato nel momento in cui si eserciterà l'opzione e sarà determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

Piano di riscatti programmati

Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del Contraente richiedere la liquidazione del capitale assicurato a scadenza, in caso di vita dell'Assicurato, sotto forma di somme periodiche (riscatti programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso.

La durata del piano è stabilita dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione.

L'opzione è esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad € 50.000.

La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell'ultima data utile per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.

Detta comunicazione prevede l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all'opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.